



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia
Corso Castelmonardo, 94 – 89814 FILADELFIA (VV)
Tel. 0968/724122 - protocollo.filadelfia@asmepec.it.

Albo n. 22

18 NOV. 2019

BANDO PUBBLICO

PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL PERSONALE VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO PER LE ESIGENZE OPERATIVE DEL DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEL COMUNE DI FILADELFIA.

IL RESPONSABILE

VISTO il D.Lgs. 08/03/2006, n. 139, così come modificata dal D.Lgs 29/05/2017, n. 97" per gli articoli della stessa legge che sono stati abrogati e/o modificati;

VISTA la legge 8 dicembre 1970 n. 996;

VISTO il D.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76;

In esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 111 del 10/10/2019, esecutiva ai sensi di legge;

RENDE NOTO

Che è aperta una selezione pubblica per l'iscrizione a domanda nell'elenco del personale volontario dei Vigili del Fuoco per le esigenze operative del distaccamento del Comune di Filadelfia;

Al personale volontario si applicano le disposizioni di cui al DPR 76/2004 e s.m.i. e, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al soccorso.

Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii., è suddiviso in due elenchi istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco.

I due elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2017, riguardano rispettivamente **le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale** e le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Si ricorda che Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia".

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari a domanda sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana;

- b) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - c) Idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;
 - d) Età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;
 - e) Residenza anagrafica in uno dei seguenti Comuni: Filadelfia, Francavilla Angitola, Polia, Pizzo Calabro, Maierato e Monterosso;
 - f) Godimento dei diritti politici;
 - g) Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - h) Possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165;
 - i) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di età, possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianità conseguita.
 3. Si prescinde dal possesso del requisito dell'età e dell'idoneità psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
 5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente.

Reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei comandi provinciali del personale permanente cessato volontariamente dal servizio.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del DPR n. 76/2004, i vigili volontari possono essere, altresì, reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e caporeparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
2. Per il reclutamento del personale di cui al punto 1, non trova applicazione il limite massimo di età previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e) e 6, comma 1, lettera d) del già citato DPR 76/2004.
3. Per il personale di cui al punto 1, non vige l'obbligo di frequentare il corso di formazione del personale volontario (comma 1, articolo 9, DPR n. 76/2004).

Al fine dell'iscrizione nell'elenco del personale volontario per le esigenze operative del distaccamento volontario del Comune di Filadelfia, gli aspiranti vigili volontari devono presentare domanda di iscrizione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia per il tramite del Comune di Filadelfia **entro e non oltre le ore 13;00 del 18 dicembre 2019** sugli appositi modelli predisposti.

Gli interessati alla partecipazione al presente bando dovranno far pervenire apposita domanda, utilizzando lo schema allegato al presente bando, appositamente predisposto. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito web **www.comune.filadelfia.vv.it** e presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Filadelfia, in Corso Castelmonardo.

La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Filadelfia (VV), Corso Castelmonardo n. 94, 89814 FILADELFIA (VV) e pervenire, **entro e non oltre le ore 13;00 del 18 dicembre 2019**, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- a) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Non farà fede la data del timbro dell'ufficio postale inviante. L'inoltro a mezzo posta resta ad esclusivo rischio del mittente;
- b) consegna a mano, esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, che ne rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari di ufficio: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00; il lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- c) mediante posta elettronica certificata proveniente dall'utenza del partecipante al bando, ai sensi della normativa vigente, al seguente indirizzo: **protocollo.filadelfia@asmepec.it**.

La domanda deve essere sottoscritta in presenza dell'impiegato addetto a riceverla, oppure può essere presentata o inviata, già firmata, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

L'interessato contestualmente alla domanda di iscrizione dovrà altresì sottoscrivere la dichiarazione concernente il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 10 della legge 31/12/1996, n. 675.

Il Comune di Filadelfia trasmetterà le domande pervenute entro il suddetto termine al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia.

Incompatibilità

Non è consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario:

- a) Del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) Di coloro che hanno avanzato istanza in precedenza e sono stati esclusi per qualsivoglia motivo;
- c) Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica.
- d) Degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, gli aspiranti interessati potranno dichiarare, contestualmente all'istanza di iscrizione, il possesso dei prescritti requisiti mediante apposita dichiarazione sostitutiva.

Si richiama in particolare l'attenzione sulla dichiarazione da rendere circa la non appartenenza né al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, né al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Corsi di formazione del personale volontario

1. I vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno. E' facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo.
2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare agli altri corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.
3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.
4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74, della legge n. 469/1961, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso di cui al punto 1, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Corsi periodici di addestramento del personale volontario

Il personale volontario iscritto nell'elenco è tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale di appartenenza, con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se necessario, in due periodi. Il personale che presta servizio presso un distaccamento volontario svolge l'addestramento presso il distaccamento di appartenenza e sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento. Per il restante personale volontario l'impiego per l'addestramento deve essere svolto sotto la diretta responsabilità del Comandante.

Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Modalità di impiego del personale volontario

1. Il personale volontario è richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'art. 70 della legge n. 469/1961, e s.m.. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell'anzianità di iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati. Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal competente direttore regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, qualora il servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza.
2. Il personale volontario viene impiegato presso i distaccamenti volontari con le seguenti modalità:
 - a) Nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario:

- a1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale informazione della sala operativa del comando provinciale;
 - a2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando provinciale;
 - b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale.
3. Nei casi di cui al punto 2 il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria.
4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge n. 469/1961, e successive modificazioni, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi resi dal personale volontario sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

La cancellazione dagli elenchi del personale volontario è prevista per:

- a) decesso;
- b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;
- c) raggiungimento dei limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del DPR n. 76/2004;
- d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'art. 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
- e) mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione teorico - pratico previsto prima di essere impiegati nel servizio di istituto;
- f) le ipotesi di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
- g) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal D.M. 5 febbraio 2002, e s. m.;
- h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 76/2004.

Ordinamento gerarchico

- 1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovraordinato al personale volontario di pari grado.
- 2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso. A parità di anzianità di servizio, è gerarchicamente superiore il maggiore di età.

Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

- 1. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 13.5.1961, n. 469 e s.m.i., i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio di soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articolo 9 e 10 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 (corso di formazione teorico-pratico previsto prima di essere impiegati nel servizio di istituto e corsi periodici di addestramento).
- 2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.

Onorificenze

1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.

Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia. La tessera dovrà essere immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco.

Vestiaro ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dall'elenco.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il personale volontario che, per cambio di residenza o domicilio, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro comando provinciale conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.
2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Ministero dell'interno nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse.
3. Ai sensi dell'art. 8 della legge 27.12.1941, n. 1570, e dell'articolo 16 della legge 13.5.1961, n. 469, nonché dell'articolo 13 della legge 27.12.1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.
4. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.
5. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1980, n. 996 e s.m.i., al personale volontario che in seguito all'impiego per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilità permanente ed assoluta, competono gli analoghi benefici stabiliti in materia per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove applicabili.

Per informazioni rivolgersi al Comune di Filadelfia c/o Ufficio Protocollo - Ufficio Tecnico – Corso Castelmonardo, 94 – Tel. 0968/724122.



IL RESPONSABILE

Geom. Giorgio Aldo Cinquegrana